

## REGOLAMENTO (CE) N. 1217 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2005

recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi originari della Bulgaria ai sensi della decisione 2003/286/CE del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2003/286/CE del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo <sup>(2)</sup> prevede concessioni in relazione all'apertura di contingenti tariffari di importazione di animali vivi della specie bovina originari della Bulgaria.

(2) La decisione 2005/430/CE del Consiglio e della Commissione, del 18 aprile 2005, relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea <sup>(3)</sup>, prevede concessioni addizionali per le importazioni di bovini vivi originari della Bulgaria.

(3) È opportuno adottare le modalità di applicazione per l'apertura e la gestione del contingente tariffario di bovini vivi su base pluriennale a partire dal 1º luglio 2005.

<sup>(1)</sup> GU L 160, del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270, del 21.10.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60.

<sup>(3)</sup> GU L 155 del 17.6.2005, pag. 1.

(4) Per evitare operazioni di tipo speculativo, i quantitativi ammissibili nell'ambito del contingente devono essere resi accessibili agli operatori in grado di dimostrare una solida attività commerciale con i paesi terzi per quantitativi di una certa entità. Per questo motivo e per una gestione efficace, è opportuno esigere che i suddetti operatori abbiano importato un numero minimo di capi nell'anno precedente il periodo contingente annuale di cui trattasi, garantendo contemporaneamente la parità di accesso alle concessioni. Dato che le attuali concessioni si applicano solo alle importazioni di capi dalla Bulgaria e tenendo conto delle importazioni che sono realizzate da tale paese, una partita di 50 capi può essere considerata un carico normale. L'esperienza dimostra che l'acquisto di una partita costituisce il requisito minimo affinché una transazione possa considerarsi reale e economicamente sostenibile.

(5) Il controllo dei suddetti criteri presuppone che le domande siano presentate nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto al registro dell'IVA.

(6) Inoltre, per evitare speculazioni, occorre escludere dall'accesso al contingente gli importatori che il 1º gennaio precedente l'inizio del periodo contingente annuale non erano più attivi nel commercio di bovini vivi. Ai fini del controllo, è necessario che le domande di diritti d'importazione siano presentate negli Stati membri nei quali l'operatore è iscritto al registro dell'IVA. È opportuno che i titoli di importazione non siano trasferibili e siano rilasciati agli operatori esclusivamente per i quantitativi per i quali hanno ottenuto diritti d'importazione.

(7) Per consentire un accesso più equo al contingente, garantendo nel contempo per ciascuna domanda un numero di capi compatibile con le esigenze di redditività commerciale, è opportuno fissare un numero massimo e un numero minimo di capi per domanda.

(8) È opportuno disporre che i diritti di importazione siano assegnati dopo un periodo di riflessione, applicando, se necessario, una percentuale unica di riduzione.